



CITTÀ DI VERCELLI

N. Racc. Decr. 463

OGGETTO: Divieto forme reclamistiche c/o Pubblici Esercizi in materia di consumo di bevande alcoliche.

IL SINDACO

VISTA la nota protocollo n. 40394 del 7 dicembre 2010, a mezzo della quale il Comandante il Corpo Polizia Municipale rileva che taluni esercizi pubblici cittadini espongono cartelli ben visibili dalla strada, reclamizzanti sconti sul prezzo di somministrazione di bevande alcoliche in particolare nelle serate del sabato;

CONSIDERATO che tali cartelli configurano forme di pubblicità apertamente configgenti, per natura del messaggio divulgato, con le politiche perseguite dalla amministrazione comunale e finalizzate a contrastare l'uso e l'abuso di bevande alcoliche tra i giovani;

CONSIDERATO ALTRESI' che l'abuso di sostanze alcoliche riflette pregiudizievole sul bene della sicurezza urbana: bene la cui tutela è oggi affidata alle cure dei Sindaci;

RITENUTO pertanto di vietare per le considerazioni sopra espresse all'interno dei pubblici esercizi l'esposizione, in vista o meno della strada, delle aree e/o spazi pubblici, di cartelli, messaggi, avvisi e simili reclamizzanti sconti e/o ribassi praticati sul prezzo di vendita e/o di somministrazione di bevande alcoliche in quanto forme reclamistiche finalizzate di fatto a incentivare il consumo e l'eventuale abuso di tali sostanze;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra tra le misure atte a prevenire pericoli e/o pregiudizi per il bene della sicurezza urbana, determinati dall'abuso di sostanze alcoliche, abuso che troverebbe nei ribassi e sconti di prezzo reclamizzati favorevole condizione;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008,

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 luglio 2009;

DATANE preventiva comunicazione al Signor Prefetto della Provincia di Vercelli con nota n. 40447 del 9 dicembre 2010;

ORDINA

1. E' vietata da parte dei pubblici esercenti qualsivoglia forma di pubblicità effettuata all'interno dell'esercizio, in vista o meno delle strade, finalizzata a promuovere e/o a reclamizzare sconti e/o ribassi sul prezzo di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche;
2. il divieto di cui al punto 1. si estende a tutti gli esercizi pubblici aventi sede nel territorio comunale;

MANDA

copia del presente ordinanza alle Associazioni di categoria per l'eventuale divulgazione ai rispettivi associati;

MANDA ALTRESI'

copia al Settore Amministrazione Generale e istituzionale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero per la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Vercelli, al Settore Bilancio, Finanza e Tributi in quanto Settore competente in ordine al rilascio di autorizzazioni in materia di pubblicità;

INCARICA

Il Corpo Polizia Municipale e chiunque altro ne spetti di far osservare la presente ordinanza

AVVISA

che la violazione del presente provvedimento è punita, fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento in materia di pubblicità abusiva, con la sanzione di cui all'art. 7 bis comma 1 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00 per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 luglio 2009);

INFORMA

chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Vercelli, 16 dicembre 2010

IL SINDACO
Avv. Andrea Corsaro